



Comune di Rimini

Direzione Risorse Finanziarie
Ufficio di Direzione

Corso d'Augusto, 154 - 47900 Rimini
tel. 0541 704248 - fax 0541 704255
www.comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

RELAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: MODIFICA DEGLI ARTT. 9 E 16 DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE.

L'art.1, c. 167, della Legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) contiene la previsione per gli enti locali di disciplinare, per quanto di propria competenza, l'istituto della compensazione. La portata innovativa della norma rende opportuno per l'Ente dotarsi di specifiche disposizioni regolamentari in materia di compensazione di tributi locali.

In questa sede, si ritiene tra l'altro opportuno procedere alla previsione in materia di Imposta di scopo di un limite minimo al di sotto del quale il versamento non è dovuto dal contribuente o il rimborso non è disposto.

Per le motivazioni suesposte si elencano gli articoli per i quali si rendono opportune le seguenti modifiche:

Modifica all'art. 9:

Ai sensi della succitata disposizione contenuta nella Legge Finanziaria 2007, delle norme civilistiche dettate in materia e dello Statuto del Contribuente, si propone di integrare, come da allegato “B”, l'art. 9 Modalità di versamento, contenuto nel Titolo III Gestione delle Entrate del Regolamento Generale delle Entrate.

Modifica all'art. 16:

Con deliberazione di C.C. n. 25 del 15/03/2007 è stato approvato il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione, a decorrere dall'anno 2007, di un'Imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche.

Trattandosi di prima applicazione del tributo e risultando di difficile previsione la quantificazione di un versamento medio d'imposta, si ritiene di doversi riferire alla normativa ICI (L. Finanziaria '07, art. 1, comma 148), quindi prevedere quale limite minimo per versamenti, riscossioni e rimborsi l'importo di €. 2,07 (D.L. 330/94, art. 6, comma 5).

A tal fine si propone di integrare, come da allegato “B”, l'art. 16 – Limiti di esenzione per versamenti, riscossione e rimborsi di modica entità, contenuto nel Titolo V Regolamentazione delle esenzioni per versamenti e riscossioni del Regolamento Generale delle Entrate.

IL DIRETTORE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Dott.ssa Marisa Donati

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE – PROPOSTA DI MODIFICA

TITOLO III GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 9 - Stesura Vigente Modalità di versamento

1. In via generale, ferme restando le eventuali diverse modalità previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere versata, entro i termini stabiliti, mediante le forme previste dall'art. 8 del Regolamento di Contabilità dell'Ente.

Art. 9 - Stesura Modificata (le modifiche sono in neretto) Modalità di versamento

1. In via generale, ferme restando le eventuali diverse modalità previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere versata, entro i termini stabiliti, mediante le forme previste dall'art. 8 del Regolamento di Contabilità dell'Ente.

2. E' ammessa la compensazione fra debiti e crediti relativi a tributi locali, riferibili al medesimo contribuente, a condizione che il credito tributario che si intende utilizzare per la compensazione sia già stato formalmente riconosciuto dal Comune. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione è tenuto a comunicare agli Uffici Tributarî dell'Ente tale volontà, specificando i crediti ed i debiti che intende compensare per estinguere la propria obbligazione tributaria.

TITOLO V REGOLAMENTAZIONE DELLE ESENZIONI PER VERSAMENTI E RISCOSSIONI

Art. 16 - Stesura Vigente Limiti di esenzione per versamenti, riscossione e rimborsi di modica entità

Si intendono limiti di esenzione gli importi fino ai quali il versamento non è dovuto dal debitore o il rimborso non è disposto dal comune.

1. Per i casi nei quali il pagamento del tributo o dell'entrata patrimoniale deve avvenire a seguito di denuncia, con versamento diretto o con ruolo ordinario, sono fissati i seguenti limiti di esenzione, intesi autonomamente per singola entrata, o accessorio, e per singola annualità.

a) Entrate tributarie:

- Tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani interni, con esclusione della tassa giornaliera	euro 10,00
- Imposta comunale sugli immobili	euro 10,00
- Imposta comunale sulla pubblicità	euro 10,00
- Diritti pubbliche affissioni	euro 10,00

Deliberazione di C. C. n. 51 del 26/04/2007

b) Entrate patrimoniali:

- Rette scolastiche	euro 10,00
- Maggiori oneri di esproprio	euro 10,00
- Fitti attivi e canoni di concessione	euro 10,00

c) Sanzioni ed interessi:

- Sanzioni sull'applicazione dei tributi ed entrate patrimoniali sopra detti	euro 5,00
- Interessi sull'applicazione dei tributi ed entrate patrimoniali sopra detti	euro 5,00

d) Cosap permanente e Cosap temporanea

-Cosap permanente	euro 10,00
-Cosap temporanea	euro 0,50

2. Per i casi nei quali il pagamento del tributo o dell'entrata viene richiesto a seguito di controlli da parte degli uffici comunali, si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 16.4.1999 n. 129.

3. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma complessivamente dovuta, compresi interessi spese ed altri accessori, sia inferiore all'importo fissato ai sensi del comma 1.

4. Per i rimborsi di importi versati e risultati non dovuti si applicano i limiti di importo fissati ai precedenti commi 1 e 2, distinguendo rispettivamente se conseguenti a richiesta di rimborso da parte degli interessati, o se conseguenti ad attività di controllo da parte degli uffici comunali.

5. Nei casi di crediti nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali è consentita agli uffici comunali, di concerto con il Settore Affari Legali, la valutazione sull'opportunità del perseguimento del credito sotto il profilo economico. Si intende comunque antieconomico il perseguimento di crediti complessivamente inferiori ad euro 100,00 - (importo riferito a tutte le annualità pendenti e comprensivo di ogni accessorio), o comunque di importo inferiore o pari alle spese previste per le necessarie procedure.

Art. 16 - Stesura Modificata (le modifiche sono in neretto) Limiti di esenzione per versamenti, riscossione e rimborsi di modica entità

Si intendono limiti di esenzione gli importi fino ai quali il versamento non è dovuto dal debitore o il rimborso non è disposto dal comune.

1. Per i casi nei quali il pagamento del tributo o dell'entrata patrimoniale deve avvenire a seguito di denuncia, con versamento diretto o con ruolo ordinario, sono fissati i seguenti limiti di esenzione, intesi autonomamente per singola entrata, o accessorio, e per singola annualità.

a) Entrate tributarie:

- Tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani interni, con esclusione della tassa giornaliera	euro 10,00
- Imposta comunale sugli immobili	euro 10,00
- Imposta comunale sulla pubblicità	euro 10,00
- Diritti pubbliche affissioni	euro 10,00
- Imposta di scopo	euro 2,07
-	

Deliberazione di C. C. n. 51 del 26/04/2007

b) Entrate patrimoniali:

- Rette scolastiche	euro 10,00
- Maggiori oneri di esproprio	euro 10,00
- Fitti attivi e canoni di concessione	euro 10,00

c) Sanzioni ed interessi:

- Sanzioni sull'applicazione dei tributi ed entrate patrimoniali sopra detti	euro 5,00
- Interessi sull'applicazione dei tributi ed entrate patrimoniali sopra detti	euro 5,00

d) Cosap permanente e Cosap temporanea

-Cosap permanente	euro 10,00
-Cosap temporanea	euro 0,50

2. Per i casi nei quali il pagamento del tributo o dell'entrata viene richiesto a seguito di controlli da parte degli uffici comunali, si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 16.4.1999 n. 129.

3. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma complessivamente dovuta, compresi interessi spese ed altri accessori, sia inferiore all'importo fissato ai sensi del comma 1.

4. Per i rimborsi di importi versati e risultati non dovuti si applicano i limiti di importo fissati ai precedenti commi 1 e 2, distinguendo rispettivamente se conseguenti a richiesta di rimborso da parte degli interessati, o se conseguenti ad attività di controllo da parte degli uffici comunali.

5. Nei casi di crediti nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali è consentita agli uffici comunali, di concerto con il Settore Affari Legali, la valutazione sull'opportunità del perseguimento del credito sotto il profilo economico. Si intende comunque antieconomico il perseguimento di crediti complessivamente inferiori ad euro 100,00 - (importo riferito a tutte le annualità pendenti e comprensivo di ogni accessorio), o comunque di importo inferiore o pari alle spese previste per le necessarie procedure.